

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1839

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2002

—————

Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro è un paese ricco di laghi di diversa origine che ne costellano il paesaggio e ne influenzano il clima. In Italia esistono più di mille laghi, che hanno origine e caratteristiche diverse. La genesi e l'evoluzione morfologica, unitamente alle molteplici attività antropiche che si sviluppano intorno ai bacini lacustri, condizionano in modo irreversibile la loro conservazione e vivibilità.

Le differenti origini condizionano *in primis* le dimensioni dei bacini con particolare riguardo alla batimetria che risulta maggiormente sviluppata nei laghi di origine glaciale e vulcanica, mentre i laghi di origine alluvionale e tettonica risultano possedere una forte variabilità relativamente all'estensione superficiale, con modeste batimetrie.

La presenza di immissari ed emissari con portate rilevanti permette un adeguato apporto e ricambio idrico ed una ossigenazione necessaria allo sviluppo della flora e fauna autoctone. La variabilità batimetrica condiziona la conservazione dei bacini, l'estensione areale permette un rapido sviluppo di attività socio-culturali sottese alla natura specifica delle condizioni morfologiche e climatiche delle aree circostanti.

Da questo quadro generale risulta evidente come la forte variabilità dei fattori sopra detti condiziona la vulnerabilità dei bacini lacustri, e conseguentemente tutte quelle attività sottese alle condizioni paesaggistiche, climatiche, naturalistiche e culturali che ruotano intorno a tali risorse naturali.

Resta di facile intuizione come nella molteplicità dei laghi presenti nel territorio nazionale, talune realtà risultano sicuramente favorite dalle condizioni generali indotte dalla genesi, dalla natura dei bacini idrologici di alimentazione, dalle condizioni mor-

fologiche e dimensionali: laghi di origine glaciale, vulcanica risentono in maniera minore delle variazioni climatiche, avendo a disposizione condizioni di alimentazione pressochè costante, elevate batimetrie e notevole ricambio.

Differenti condizioni al contrario presentano quei bacini di origine principalmente alluvionale o tettonica anche di notevole estensione areale caratterizzati tuttavia da limitate batimetrie; esse corrispondono alla forte carenza di alimentazione e difficoltà nel ricambio delle acque a favore di un progressivo colmamento; all'abbattimento delle condizioni batimetriche già limitate; al restringimento della superficie con conseguenze immediate sulle attività socio-culturali di origine oramai secolare a volte disastrose (pesca, navigazione, attività agricole autoctone, passaggio di avifauna).

La presenza di tali realtà geografiche, la loro valenza paesaggistica, culturale, sociale ed economica, giustifica sicuramente la necessità di interventi protesi alla salvaguardia di tali risorse, garantendo le condizioni di conservazione dei bacini cosiddetti «minori», che risentono maggiormente delle problematiche sopra descritte.

Le vicende vissute di recente in merito alla crisi idrica dell'estate appena trascorsa - che conferma quanto negli ultimi anni il problema dei bilanci idrici locali è sempre più argomento di confronto, di dibattiti anche nel mondo amministrativo e politico e non solo scientifico - portano ancora più in primo piano la necessità di intervenire là dove le condizioni morfologiche, idrologiche dei bacini residuali e privi di apporti idrici importanti vanno progressivamente aggravandosi con danni a volte irreversibili alla stessa conservazione di tali realtà territoriali.

Abbiamo assistito nell'ultimo decennio a intensi confronti in merito alla progressiva diminuzione dei bilanci idrici su scala mondiale, effetto serra ed ozono, che necessariamente portano ad un confronto con realtà nazionali su scala locale e dove le prime necessità si manifestano laddove le condizioni risultano maggiormente sfavorevoli: tra queste i bacini lacustri «minori» rappresentano per l'intero territorio nazionale una risorsa importante attorno alla quale ruotano numerosi interessi e soprattutto una sviluppata attività turistica, occupazionale e non ultimo un equilibrio climatico e ambientale, patrimonio di tutti e bene naturalistico di interesse primario. Il disegno di legge intende per questi motivi stabilire criteri normativi a tutela della sopravvivenza e della salvaguardia di questo patrimonio naturale che i laghi minori italiani costituiscono, non trascurando il fatto che le abitudini di vita di ogni popolazione, e quindi la loro cultura, sono necessariamente legate a fattori ambientali: pertanto ad ogni loro alterazione, corrisponde la perdita mai auspicabile di un patrimonio culturale che al contrario va salvaguardato.

L'articolo 1 istituisce presso il Ministero dell'interno l'elenco dei laghi minori italiani corredato dei dati di riferimento relativi a ciascuno, stabilendo la competenza dello stesso Ministero, d'intesa con quello dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, all'aggiornamento del medesimo attraverso un ufficio appositamente istituito. Inoltre prevede che gli enti locali dei laghi compresi nel suddetto elenco siano riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile.

L'articolo 2 stabilisce l'intesa di programma tra Stato e regioni per concordare gli strumenti di programmazione utili all'attuazione di interventi per lo sviluppo sostenibile.

L'articolo 3 definisce attraverso parametri tecnici il concetto stesso di «laghi minori» al fine di delimitarlo e di rendere più agevole la individuazione dei bacini aventi le caratteristiche necessarie alla suddetta denominazione.

L'articolo 4 stabilisce i criteri di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Elenco dei laghi minori italiani)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco dei laghi minori italiani, corredato dai dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascun lago.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito.

3. Gli enti locali nel cui ambito rientrano i laghi compresi nell'elenco di cui al comma 1, incluse le comunità montane, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile. Lo Stato tutela la loro conservazione, la specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi.

Art. 2.

(Intesa di programma per lo sviluppo sostenibile dei laghi minori)

1. Al fine della tutela e della specificità geografica, storica e culturale dei laghi minori e dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive dei laghi minori italiani, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertati

per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

Art. 3.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per laghi minori quelli di superficie superiore a 10 chilometri quadrati con profondità non superiore ai 50 metri.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

